Camera di Commercio Lucca

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 86 DEL 02/11/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLE VIOLAZIONI DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA" - ESAME PROPOSTA DI REVISIONE DELLE MODALITA' DI RECUPERO DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 689/81 DA PARTE DELL'UFFICIO ARBITRATO E CONCILIAZIONE E DEI RELATIVI IMPORTI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente riferisce che è stata elaborata dal dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato una proposta di "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle violazioni di competenza della camera di commercio di Lucca", sentiti le responsabili delle due aree di propria competenza e tutti gli uffici camerali interessati sia in veste di accertatori di violazioni amministrative, che di ufficio preposto all'emissione di ordinanze ingiuntive o di archiviazione.

Questo regolamento ha lo scopo di riepilogare in un unico documento le modalità applicative di dettaglio nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge n. 689/81 in materia di sanzioni amministrative; esso si rivolge, pertanto, sia agli organi accertatori interni, ciascuno per le materie di propria competenza (uffici Registro imprese, Artigianato, protesti e documenti export, Brevetti e Funzioni ispettive); sia all'ufficio Arbitrato e conciliazione che, in caso di mancato pagamento dell'oblazione da parte del trasgressore, provvede all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione o archiviazione. Il Regolamento può, pertanto, rappresentare un elemento di chiarezza interno utile ai fini della semplificazione delle procedure, uno strumento di autoformazione e anche il mezzo per riesaminare alcune regole organizzative alla luce delle norme in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione. In un prossimo futuro potrà costituire un utile base di confronto con altre Cciaa, anche in vista dei cambiamenti che si preannunciano in occasione della riforma del sistema camerale. Deve anche essere sottolineato un altro aspetto che rende utile ed opportuna la sua adozione, ossia la sua efficacia dal punto di vista della trasparenza amministrativa, essendo uno strumento esplicito e chiaro attraverso cui si rende noto a chiunque interessato l'operato di alcuni uffici camerali.

Per arrivare alla stesura del documento, che si inquadra nell'ambito dei principi e delle regole dettate dalla Legge n. 689/81 in materia di depenalizzazione, oltre al preventivo lavoro di confronto interno, è stata fatta anche una ricognizione in ambito camerale, verificando i non molti casi in cui altre Cciaa hanno adottato analoghi regolamenti interni. Tale regolamento, pur avendo maggiore incidenza diretta sugli uffici interni piuttosto che sugli utenti esterni (fatta eccezione per l'articolo dedicato ai meccanismi di difesa attuabili

dai trasgressori e per quello in materia di rateizzazioni), si ritiene possa comunque produrre in generale effetti positivi anche sull'utenza, poiché in forma chiara e precisa rende esplicito il comportamento degli uffici a seconda delle varie casistiche trattate.

In occasione dell'elaborazione della bozza di Regolamento, il dirigente ha raccolto una sollecitazione proveniente dall'Ufficio Arbitrato e conciliazione il quale, nell'emettere le ordinanze e nel seguire tutte le vicende successive (avvenuti o mancati pagamenti, formazione del ruolo esattoriale, riscontri sugli esiti dell'emissione del ruolo ecc.), verifica quotidianamente la difficoltà nel riscuotere le spese di procedimento il cui pagamento è ingiunto nel corpo dell'ordinanza insieme al pagamento della sanzione considerata.

Nonostante chiare indicazioni riportate nell'ordinanza, il pagamento dell'importo previsto, destinato a coprire, sia pure forfettariamente, le spese sostenute dall'ente per questa attività amministrativa, è spesso omesso dal trasgressore per dimenticanza o per altre motivazioni. Il pagamento, effettuabile in varie forme (c/c, bonifico, assegno, contante), sarebbe possibile anche mediante modello F23, cosa che comporterebbe, però, il pagamento da parte della Cciaa di un aggio di riscossione pari a 6,20 euro, ragione per cui in passato non è stato previsto come modalità di pagamento consentita in quanto avrebbe fatto aumentare i costi a carico dell' Ente e, quindi, delle imprese.

Tuttavia, l'esperienza riscontrata, il perdurare di una situazione di mancati pagamenti e anche la necessità di individuare una modalità certa, più sicura per l'Ente e al tempo stesso più agevole nella pratica anche per i trasgressori, portano a rivedere la scelta a suo tempo fatta dall'ufficio. In occasione di questo cambiamento operativo, viene proposta una revisione delle spese di procedimento in un'ottica ben precisa, ossia limitatamente ad un solo ufficio camerale (l'Ufficio Arbitrato e conciliazione, in quanto organo preposto all'emissione di ordinanze), allo scopo di rendere più facile il monitoraggio del cambiamento e permettere di valutare, dopo un adeguato periodo di osservazione, se esso abbia avuto effetti positivi e possa pertanto essere esteso anche agli organi accertatori interni.

Il presidente fa presente che l'art. 16, comma 1 della L. 689/81 fa espresso riferimento alla possibilità dell'Amministrazione di richiedere ai trasgressori il pagamento delle "spese di procedimento"; anche l'art. 18, comma 2, questa volta con riferimento alle ordinanze ingiunzione, dispone che con lo stesso provvedimento con cui si ingiunge il pagamento della sanzione vengano richieste anche "le spese".

Ricorda che con delibera n. 82 del 17.12.2012 (modificata con delibera n. 8/2013 in conseguenza di un successivo, ulteriore, aumento delle tariffe postali), la Giunta camerale ha determinato le spese di procedimento in misura pari a 12,00 € per ciascun atto (inteso come verbale di accertamento di violazione amministrativa ovvero ordinanza).

Al fine di completare il quadro, il Presidente fa presente che il dirigente competente, nel dare indicazioni di dettaglio con propria determina n. 66 del 19.02.2015, in occasione dell'avvio del sistema di notifica anche per verbali e ordinanze alla pec delle imprese in seguito ad alcuni chiarimenti intervenuti per la materia in argomento, ha preso in considerazione il tema delle spese nel caso in cui la notifica sia effettuata alla pec (quindi, senza costi vivi per l'ente in termini di spese postali), dando indicazione di procedere comunque al recupero delle spese di procedimento (12,00 €), considerata la finalità più

ampia di copertura delle spese generali, come già chiarito dalla Giunta camerale, rispetto al mero recupero dei costi vivi.

Nella realtà pratica, infatti, la modalità di notifica alla pec, al netto dei numerosi benefici che essa comporta (semplificazione del canale unico di colloquio tra P.A. e impresa, eliminazione della carta ecc.), ha però comportato qualche appesantimento nelle attività a carico degli uffici (sia per l'inoltro telematico degli atti e della relata di notifica nelle forme previste dal CAD, codice dell'Amministrazione Digitale, sia per i controlli di esistenza e validità della casella stessa, sia per le verifiche sulle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna alla pec).

Inoltre, sempre per indicazione del dirigente, nel caso in cui la notifica alla casella pec non sia possibile o non vada comunque a buon fine, l'ufficio che emette l'ordinanza ingiuntiva effettua il recupero delle spese sostenute per ciascun tentativo di notifica effettuato (a mezzo pec e a mezzo servizio postale), sia in ordine agli atti di propria competenza che per quelli sostenuti nella fase di procedimento immediatamente precedente dagli uffici camerali accertatori quando non risulti il pagamento dell'oblazione da parte del trasgressore.

Sta di fatto, torna a sottolineare il Presidente, che nella realtà è ricorrente il mancato pagamento delle spese, per cui appare opportuno individuare un diverso meccanismo di riscossione, insieme a nuovi importi, che non solo incentivi il pagamento, ma che risulti congruo ed efficace anche per l'Amministrazione.

E' stato fatto uno studio sui casi di ordinanze emesse e degli importi per recupero spese che in modo più ricorrente sono stati ingiunti fino ad oggi. E' stata, quindi, formulata una proposta di rimborso forfetario allo scopo di rispondere a tre esigenze fondamentali: tendenziale recupero delle spese di procedimento sostenute sia dall'ufficio che emette l'ordinanza sia dall'organo accertatore; riduzione dei rischi di errore per l'ufficio (errori resi possibili nei casi in cui sia necessario fare conteggi volta per volta, in base all'esistenza o meno della pec, al numero e alla tipologia di notifiche effettuate, ai tentativi di notifica effettuati, tenuto conto che i sistemi informatici in uso non supportano queste necessità di conteggio); maggiore trasparenza per il trasgressore a cui in via preventiva e definitiva può essere comunicato in ogni stadio del procedimento l'importo delle spese di procedimento aggiuntivo rispetto all'importo della sanzione.

In caso di ordinanza destinata ad impresa individuale l'ufficio ha riscontrato che i costi vivi possono arrivare ad un massimo di 54,40 € (è il caso in cui l'impresa non sia dotata di pec e sia necessario effettuare più tentativi di notifica per racc. a/r), . I costi medi si collocano spesso in una fascia intermedia, ragione per cui appare equo un recupero forfetario intorno ai 30 €, indipendentemente dalle modalità con cui è avvenuta la notifica.

In caso di ordinanza destinata a società il calcolo è complicato dal fatto che è variabile il numero dei destinatari dell'ordinanza (in ragione del numero dei soci/amministratori e del rapporto di solidarietà della società) e il numero dei tentativi di notifica occorrenti. Nei casi più complessi le spese vive possono superare i 100 € . Nei casi più frequenti (con notifica alla pec della società e due notifiche ai soci/amministratori via posta andate a buon fine), il costo complessivo è di ca. 60 €. Per le società viene pertanto proposto un recupero forfetario pari a 60 € per ciascuna ordinanza notificata.

Il Presidente esprime la considerazione che la preventiva conoscenza delle spese di procedimento cui il trasgressore può andare incontro in seguito ad emissione di ordinanza ingiunzione possa costituire un elemento di valutazione tale da indurre ad una pronta risoluzione della questione già nella fase precedente del procedimento, ossia mediante il pagamento dell'oblazione, ovviamente nei casi in cui lo stesso trasgressore non abbia particolari argomenti a propria difesa da dover illustrare nello stadio successivo.

Conclude, infine, esprimendo l'auspicio che in futuro sia possibile arrivare ad una progressiva armonizzazione tra gli enti camerali anche in ordine alla determinazione degli importi in discussione, ad oggi autonomamente fissati da ciascuna Camera anche in modo assai diversificato.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

- vista la bozza di "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle violazioni di competenza della camera di commercio di Lucca";

- ritenuta l'opportunità della sua adozione;

- ritenuto altresì opportuno rivedere le spese di procedimento indicate nella delibera n. 8/2013 in occasione dell'adozione di una nuova modalità di riscossione tramite modello F23, adottata allo scopo di rendere più semplice l'adempimento a carico del trasgressore e aumentare le previsioni di entrata per l'Ente;

- vista la proposta presentata dal dirigente competente e ritenuto opportuno, quanto meno in una prima fase sperimentale, fare tendenziale riferimento alle previsioni di spesa maggiori, tenuto conto degli oneri a carico dell'Ente;

- ritenuto opportuno adottare le modifiche di cui sopra solo con riferimento alle attività di competenza dell'Ufficio Arbitrato e conciliazione allo scopo di valutarne l'efficacia prima di estenderne l'eventuale applicazione agli altri uffici che operano come organi accertatori in applicazione della L. n. 689/81;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di approvare la bozza di "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle violazioni di competenza della camera di commercio di Lucca";

2.- di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le spese di procedimento per l'invio di atti giudiziari da parte dell'Ufficio Arbitrato e conciliazione in applicazione della L. n. 689/81 nella misura di:
- 30,00 € per gli atti giudiziari indirizzati ad imprese individuali;
- 60,00 € per gli atti giudiziari indirizzati a società.
I predetti importi sono dovuti per ciascuna ordinanza di ingiunzione pagamento emessa, incluse le ordinanze di rigetto dell'opposizione al sequestro e di confisca, escluse le sole

ordinanze con cui viene concessa la rateizzazione dell'importo dovuto per la sanzione pecuniaria.

3.- di dare indicazione al dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato di verificare l'andamento delle riscossioni nell'anno 2017 allo scopo di verificare la validità della soluzione adottata con la presente delibera, l'opportunità della sua estensione ad altri uffici interni ovvero la necessità di apportare modifiche/correttivi, per ciò dando comunicazione alla Giunta camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli